

**ISTITUTO CULTURALE  
LADINO  
SAN GIOVANNI DI  
FASSA/SÈN JAN (TN)**

Verbale di deliberazione  
del Consiglio di Amministrazione  
n. 15

**OGGETTO:**

**Autorizzazione alla stipula di un “Accordo quadro di collaborazione” tra l’Istituto Culturale Ladino e L’Università degli Studi di Udine per l’attività di ricerca e divulgazione scientifiche negli ambiti del cinema etno-antropologico ed etnomusicologico, della didattica museale e degli archivi digitali**

Il giorno **29 APRILE 2026** ad ore **18.00**  
presso la sede dell’Istituto in San Giovanni di Fassa/Sèn Jan,

in seguito a convocazione disposta con avviso ai consiglieri, si è riunito in modalità mista

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

in seduta **ORDINARIA** sotto la presidenza della

**PRESIDENTE TEA DEZULIAN**

Presenti:

**CHIOCCHETT BERNARDINO  
DELLANTONIO FRANCESCO  
MURER SILVIA  
RIZ MARICA  
ROSSI ANDY (online)**

Assenti giustificati: //

**LA DIRETTRICE DELL’ISTITUTO dott.ssa  
SABRINA RASOM**, funge da segretaria

**ISTITUT CULTURAL  
LADIN  
SAN GIOVANNI DI  
FASSA/SÈN JAN (TN)**

Verbal de deliberazion  
del Consei de Amministrazion  
nr 15

**SE TRATA:**

**Autorisazion a sotscriber na cordanza chèder de colaborazion anter l’Istitut Cultural Ladin e la Università degli Studi di Udine per l’attività de enrescida e divulgazion scientifiche tel ciamp del cinema etno-antropologich e etnomusicologich de la didattica del museo e di archivies digitèi**

Ai **29 DE ORIL 2026** da les **18.00**  
te senta del Istitut a San Giovanni di Fassa /Sèn Jan

do convocazion manèda con avis ai conseieres, se à binà en modalità dopia

**L CONSEI DE AMINISTRAZION**

te na sentèda **ORDENÈRA** sot la presidenza de la

**PRESIDENTE TEA DEZULIAN**

Prejenc:

**CHIOCCHETT BERNARDINO  
DELLANTONIO FRANCESCO  
MURER SILVIA  
RIZ MARICA  
ROSSI ANDY (online)**

Assenc giustificché: //

**LA DIRETORA DEL ISTITUT d.ra  
SABRINA RASOM**, la fèsc da secretèra

La Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

La Presidente invita la Direttrice a illustrare i contenuti relativi alla stipula dell'accordo quadro.

La Direttrice riferisce che l'accordo sancisce il proseguimento della collaborazione con l'Università di Udine, nella persona del regista Marco Rossitti, esperto in produzione di video demo-antropologici, che ha già realizzato per questo Istituto il filmato "Talis Mater", prodotto nel 2022, a quarant'anni dai primi filmati etnografici dedicati a Elisabetta Salvador-Lis dal Vera.

La stipula dell'accordo conferma la volontà di proseguire una collaborazione finalizzata alla valorizzazione di video e materiali filmici di rilevante interesse, in un'ottica di attualizzazione e modernizzazione dell'offerta scientifica dell'Istituto e del Museo Ladino. Tale collaborazione si fonda sulle riconosciute competenze accademiche del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale dell'Università di Udine, a livello nazionale e internazionale.

Il medesimo Dipartimento ha inoltre in essere un analogo accordo con il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina di San Michele all'Adige, a conferma della solidità e dell'esperienza maturata nel settore.

All'accordo quadro seguiranno specifici accordi attuativi, finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio etnografico e archivistico dell'Istituto Ladino, che potrà avvalersi del partner friulano quale riferimento scientifico e tecnico di primaria importanza per lo studio e la valorizzazione del proprio patrimonio, in larga parte ancora da approfondire.

Tra gli interventi previsti, in coerenza con la programmazione contenuta nel Piano di attività 2026–2028, rientra il restauro e la valorizzazione del fondo video Perathoner.

Tutto ciò premesso,

### **Il Consiglio di Amministrazione**

- vista la legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29, istitutiva dell'Istituto Culturale Ladino e l'allegato Statuto dell'Istituto Culturale

La Presidenta, zertà l numer legal di entervegnui, la declarea orida la sescion.

La Presidenta envia la diretora a despiegheh i detaes de la cordanza chèder,

La Diretora disc che la cordanza la arsegurea inant la colaborazion co la Università de Udin, te la persona del regist Marco Rossitti, espert de produzion de video demò-antropologiches, che à jà fat per chest Istitut l filmat "Talis Mater", tel 2022, do caranta egn dai prumes filmac etnografiches dediché a Elisabetta Salvador-Lis dal Vera.

La sotscrizion de la cordanza conferma la volontà de jir inant co la colaborazion per la valorisazion de video e films de gran enteres, te na otica de atualisazion e modernisazion de la perferida scientifica del Istitut e del Museo Ladin. Chesta colaborazion troa fundament te la competenzes academiches recognosciudes del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale de la Università de Udin, a livel nazonèl e internazionèl.

L medemo Dipartimento l à en esser na cordanza valiva col Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina de Sèn Micel, a conferma de la esperienza madurèda tel setor.

Do la cordanza chèder vegnarà adalerch cordanzes atuatives che à desche finalità la conservazion e la valorisazion de l'arpejon etnografica e archivistica del Istitut Ladin, che podarà se emprevaloer del partner furlan desche referiment scientifich de primèra emportanza per l studie e la valorisazion de sia arpejon, per bona pèrt amò da studièr fora.

Anter i entervenc pervedui, aldò de la programazion contegnuda tel Pian de atività 2026-2028 l é l restaure e la valorisazion del fondo video Perathoner.

Dut chest dantfora,

### **L Consei de Aministrazion**

- vedù la lege provinzièla dai 14 de aost 1975, nr 29, che à metù su l Istitut Cultural Ladin e l enjontà Statut del Istitut Cultural

Ladino, da ultimo modificato con deliberazione della Giunta provinciale deliberazione 23 febbraio 2017, n. 290;

- letto in particolare l'art. 1 che recita: "L'Istituto culturale ladino intende realizzare le seguenti finalità:
  - a) raccogliere, ordinare e studiare i materiali che si riferiscono alla storia, all'economia, alla lingua, al folklore, alla mitologia, ai costumi ed usi della gente ladina;
  - b) promuovere e pubblicare studi e ricerche nei settori di cui al punto a); c) promuovere ed aiutare l'informazione per la conservazione degli usi e costumi e tecnologie che sono patrimonio della gente ladina;
  - d) contribuire alla diffusione della conoscenza degli usi e costumi della gente ladina, attraverso la collaborazione con la scuola e con tutti i possibili mezzi di informazione e di comunicazione, nonché prestando la propria collaborazione e assistenza tecnica e organizzativa alla realizzazione di iniziative promosse dalla Provincia o dai comuni dell'area ladina";
- visto il testo dello schema di Accordo-quadro di collaborazione fra l'Istituto Culturale Ladino e l'Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale, secondo il testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- preso atto che tale Accordo, della durata triennale, risponde alla volontà delle Parti di collaborare all'attività di ricerca nell'ambito della antropologia visuale, del cinema etnoantropologico ed etnomusicologico, della didattica museale e degli archivi digitali; attività le cui premesse e i cui esiti potranno trovare adeguata diffusione e valorizzazione anche nella progettazione e cura scientifica di campagne di documentazione visiva e sonora, convegni, festival, rassegne cinematografiche a tema, mostre fotografiche o documentali, iniziative editoriali congiunte, strumenti multimediali al servizio degli allestimenti permanenti o estemporanei del Museo Ladino finalizzati alla didattica museale;

Ladin, da ultima mudà con deliberazion de la Jonta provinzièla dai 23 de diré 2017, nr 290;

- let en particulèr l art. 1 che disc: "L'Istituto culturale ladino intende realizzare le seguenti finalità:
  - a) raccogliere, ordinare e studiare i materiali che si riferiscono alla storia, all'economia, alla lingua, al folklore, alla mitologia, ai costumi ed usi della gente ladina;
  - b) promuovere e pubblicare studi e ricerche nei settori di cui al punto a); c) promuovere ed aiutare l'informazione per la conservazione degli usi e costumi e tecnologie che sono patrimonio della gente ladina;
  - d) contribuire alla diffusione della conoscenza degli usi e costumi della gente ladina, attraverso la collaborazione con la scuola e con tutti i possibili mezzi di informazione e di comunicazione, nonché prestando la propria collaborazione e assistenza tecnica e organizzativa alla realizzazione di iniziative promosse dalla Provincia o dai comuni dell'area ladina";
- vedù l test de sboz de cordanza chèder de colaborazion anter l Istitut Cultural Ladin e la Università degli Studi di Udine – Dipartimenti di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale, aldò del test enjontà a chest provediment, de chel che l fèsc pèrt;
- tout at che chesta cordanza de trei egn la respon a la volontà de les pèrts de colaborèr a l'atività de enrescida tel ambit de la antropologia vijuèla, del cinema etnoantropologich e etnomusicologich, de la didattica del museo e di archives digitèi, ativitèdes che portarà ejic da poder slarièr fora e valorisèr ence te la projetazion e cura scientifica de campagnes de documentazion vijiva e sonora, convegnes, festival, rassegnes cinematografiches a tema, mostres de foti o de documents, scomenzadives editorièles, strumenc multimediei al servije de mostres permanentes o a temp te Museo Ladin a servije de la didattica del museo;

- verificato che, ai sensi dell'art. 21, comma 4 punto e) del Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell'Istituto Culturale Ladino compete al Consiglio di amministrazione "approvare le convenzioni, le intese e gli accordi con altre amministrazioni, a eccezione di quelli relativi allo svolgimento di attività di gestione";
- rilevato che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri per l'Istituto;

dopo attenta discussione, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

### **delibera**

1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa, lo schema di Accordo di collaborazione fra l'Istituto Culturale Ladino e l'Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale, secondo il testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare la Presidente dell'Istituto Culturale Ladino, alla sottoscrizione dell'Accordo di cui al punto 1;
3. di incaricare la Dirigente, dott.ssa Rasom, di dare seguito agli adempimenti di competenza;
4. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico dell'Istituto.

*Allegato: accordo\_cordanza UNIUD\_ICL*

- verificà che, aldò del art. 21, coma 4 pont e) del Regolament en materia de bilanz e organizazion aministrativa del Istitut Cultural Ladin ge pervegn al Consei de aministrazion aproèr la convenzioms, la entenudes e la cordanzes con outra aministrazions, fora che cheles relatives a la normala atività de gestion;
- rilevà che da l'adozion de chest provediment no vegn oneres per l Istitut;

do la discusion, con stimes a una, dates te la formes de lege

### **deliberea**

1. de aproèr, per la rejons dites dantfora, l sboz de cordanza de colaborazion anter l Istitut Cultural Ladin e la Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale, aldò del test enjontà a chest provediment per n fèr pèrt en dut e per dut;
2. de autorisèr la Presidenta del Istitut Cultural Ladin a la sotscrizion de la cordanza scritta tel pont 1;
3. de ge dèr encèria a la Dirigenta, dotora Sabrina Rasom, de proveder ai adempimenc de competenza;
4. de dèr at che da l'adozion de chest provedimet no vegn ca oneres a cèria del Istitut.

*Enjonta: accordo\_cordanza UNIUD\_ICL*

Adunanza chiusa ad ore 20.00.

Adunanza fenida da les 20.00.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Verbal let, aproà e sotscrit.

LA PRESIDENTE *LA PRESIDENTA*

Tea Dezulian  
(f.to digitalmente)

LA DIRETTRICE/*LA DIRETORA*

dott.ssa/d.ra Sabrina Rasom  
(f.to digitalmente)

Parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della Legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7.

*Parer POJITIF en cont de regolarità technich – amministrativa del at, aldò e per i efec del articol 5 de la Lege provinzièla dai 3 de oril 1997 nr 7.*

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, ai 29.04.2026

f.to LA DIRETTRICE/*LA DIRETORA*  
dott.ssa/d.ra Sabrina Rasom  
(f.to digitalmente)

**VISTO DI REGOLARITÀ  
CONTABILE**

BILANCIO FINANZIARIO  
GESTIONALE 2026-2028

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del paragrafo n. 16 (Principio di competenza finanziaria) dell'allegato 1 del D Lgs. 118/2011, si attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio finanziario – gestionale 2026-2028.

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, ai

***VISUM DE REGOLARITÀ  
DI CONTS***

BILANZ FINANZIÈL GESTIONÈL  
2026-2028

*Aldò e per i efec del art. 56 de la Lege provinzièla dai 14 de setember 1979, nr 7, e tel respet del paragraf n. 16 (Prinzip de competenza finanzièla) de la enjonta 1 del D. Lgs. 118/2011, vegn atestà che l cost finanzièl l é cori, l é stimà aldò e imputà al bilanz finanzièl – gestionèl 2026-2028*

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO/*LA DIRETORA AMINISTRATIVA*  
- dott.ssa/d.ra Marianna Defrancesco -  
-----

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

*Copia aldò del originèl su papier zenza bol per दौरa amministrativa.*

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan,

LA DIRETTRICE/*LA DIRETORA*  
- dott.ssa/d.ra Sabrina Rasom -

**ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE**

PER ATTIVITÀ DI RICERCA E DIVULGAZIONE SCIENTIFICHE

NEGLI AMBITI DELL'ANTROPOLOGIA VISUALE,

DEL CINEMA ETNO-ANTROPOLOGICO ED ETNOMUSICOLOGICO,

DELLA DIDATTICA MUSEALE E DEGLI ARCHIVI DIGITALI

TRA

**L'Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale**, nel seguito anche "Dipartimento", con sede legale in Udine, via Palladio, 8 e sede operativa in Udine, vicolo Florio, 2b; Codice Fiscale 80014550307 e Partita IVA 01071600306, rappresentato dalla Direttrice, prof.ssa Linda Borean, domiciliata per la sua carica nella sede operativa

E

**L'Istituto Culturale Ladino "Majon di Fascegn"**, nel seguito anche "MdF", con sede legale in San Giovanni di Fassa/Sèn Jan (TN), Strada de la Pieif, 6, Codice Fiscale e Partita IVA 00379240229, rappresentato dalla Presidente, Tea Dezulian, domiciliata per la sua carica nella sede legale e operativa della MdF

nel seguito congiuntamente definite le "Parti".

Premesso che

- l'Università di Udine, ai sensi dell'art. 1 del proprio Statuto, promuove lo sviluppo e il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, la formazione, la collaborazione scientifica e culturale con istituzioni italiane ed estere, contribuendo con ciò allo sviluppo civile, culturale,

sociale ed economico del Friuli;

- per la realizzazione dei propri obiettivi l'Università di Udine sviluppa la ricerca scientifica, svolge attività didattiche e sperimentali, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati;

- l'Università di Udine, per perseguire i propri fini istituzionali e per ricerche scientifiche di proprio interesse prioritario, può stipulare con terzi accordi di ricerca, anche con proprio eventuale apporto finanziario o logistico, in cooperazione, così come può accettare da terzi contributi per la ricerca in cooperazione;

- la MdF, attraverso il Museo Ladino e l'Istituto Culturale Ladino opera nei settori dello studio, della tutela e della valorizzazione della cultura, della lingua, delle tradizioni e dell'identità ladina, documentando in particolare, la realtà della Val di Fassa nel suo percorso storico tradizionale agro-silvo-pastorale, ma anche di sviluppo turistico e naturalistico, nonché identitario e sociolinguistico; è attiva inoltre con continuità nella ricerca demo-etno-antropologica ed etnomusicologica, i cui esiti informano numerose attività editoriali e innovative proposte di didattica museale;

- presso il "Dipartimento" operano gruppi di ricerca in settori affini a quelli oggetto dell'attività del MdF;

- presso il Dipartimento si stanno sviluppando attività di ricerca, documentazione e divulgazione scientifiche nell'ambito delle *heritage sciences* e delle *digital humanities*, in particolare nei campi specialistici dell'antropologia visuale, del cinema etnoantropologico ed etnomusicologico, della didattica museale e degli archivi digitali;

- il referente scientifico delle attività è il dott. Marco Rossitti, col quale la

MdF ha già avuto modo di lavorare nel campo specifico oggetto del presente accordo, professore aggregato di “Cinema e nuovi media per i beni culturali”, “Tecniche e linguaggi del cinema”, “Cinema elettronico e digitale” e responsabile del Laboratorio ReMoTe dell’Università di Udine (CEPO Centro Polifunzionale di Pordenone);

- è interesse della MdF sviluppare la collaborazione con il Dipartimento in merito alle attività menzionate;
- l’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
- l’Università dichiara di aver approvato con D.R. n. 225 del 14/03/2019 il Codice Etico e di Comportamento, consultabile sul sito web di Ateneo;
- il Consiglio di Amministrazione della MdF con propria deliberazione n. \_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_ ha approvato il testo del presente Accordo quadro di collaborazione;
- il Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale (DIUM) con deliberazione adottata in data \_\_\_\_\_, ha espresso parere favorevole a tale collaborazione;

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Valore delle premesse**

Le premesse della presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2 – Finalità e oggetto**

La MdF e il Dipartimento con la presente Convenzione disciplinano la

collaborazione ad attività di ricerca nell'ambito dell'antropologia visuale, del cinema etno-antropologico ed etnomusicologico, della didattica museale e degli archivi digitali; attività le cui premesse e i cui esiti potranno trovare adeguata diffusione e valorizzazione anche nella progettazione e cura scientifica di campagne di documentazione visiva e sonora, convegni, festival, rassegne cinematografiche a tema, mostre fotografiche o documentali, iniziative editoriali congiunte, strumenti multimediali al servizio degli allestimenti permanenti o estemporanei della MdF o finalizzati alla didattica museale e in più in generale ai nuovi media per la condivisione digitale del patrimonio culturale.

I Responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività sono:

per il Dipartimento: dott./prof. Marco Rossitti

per la MdF: dott.ssa Sabrina Rasom, Direttrice

L'eventuale sostituzione dei Responsabili delle attività ad opera di una delle Parti dovrà essere comunicata all'altra Parte per iscritto entro 10 giorni dalla sostituzione.

Nel corso dello svolgimento dei lavori, i Responsabili delle attività potranno concordare eventuali aggiornamenti e/o modifiche alla programmazione, che si rendano opportuni o necessari per il miglior esito delle attività stesse, o che siano suggeriti dalla natura dei risultati nel frattempo conseguiti.

### **Art. 3 – Modalità di partecipazione delle parti**

Considerate le rispettive aree di attività e competenze, le Parti si impegnano ad attuare le attività di cui all'art. 2 tramite specifici accordi, che saranno approvati di volta in volta dai competenti organi delle Parti.

### **Art. 4 – Durata ed efficacia**

La durata del presente accordo è di 3 anni, con decorrenza dalla data di apposizione dell'ultima sottoscrizione.

Le Parti potranno prorogare il termine dell'accordo mediante scambio di intenti da inviarsi tramite Posta Elettronica Certificata prima della scadenza contrattuale. In tal caso, le Parti concorderanno per iscritto anche la durata di tale proroga che non potrà essere superiore in ogni caso alla durata inizialmente prevista.

#### **Art. 5 – Segretezza**

Le informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o espressamente indicate come riservate relative, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie, in qualsiasi supporto contenute (di seguito "Informazioni") sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite, e ciascuna Parte si impegna per sé e per il proprio personale a:

- far uso delle Informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo;
- non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le Informazioni;
- restituire le Informazioni all'altra Parte, su richiesta della medesima e in ogni caso entro il termine di conclusione del presente contratto;
- conservare con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioni, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al solo personale direttamente coinvolto all'esecuzione delle stesse. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi per iscritto a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti;
- astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e

con qualsiasi mezzo, le Informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività oggetto del presente contratto.

L'impegno alla riservatezza sarà vincolante per le Parti, durante l'esecuzione del contratto fino alla presentazione e eventuale pubblicazione dei risultati della ricerca.

#### **Art. 6 – Proprietà, utilizzazione e pubblicazione dei risultati**

La titolarità dei diritti sui risultati della ricerca e delle eventuali privative, nonché l'utilizzo e la pubblicazione degli stessi, saranno normate nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 3.

Salvo specifici accordi contrari, l'utilizzo da parte della Controparte di relazioni e/o documenti redatti da una delle Parti comporta l'obbligo della menzione del nome degli autori e della Controparte.

#### **Art. 7 – Diritti di accesso alle conoscenze**

Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:

- al proprio "background", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Contratto;
- al proprio "sideground", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento della Ricerca, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.

Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di

sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto del contratto, alle informazioni, conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dall'altra Parte prima della firma del contratto e necessarie per lo svolgimento delle attività. Qualsiasi accesso al background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato.

È vietato l'accesso al background riconducibile a ricercatori afferenti alle Parti non direttamente coinvolti nelle attività.

#### **Art. 8 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti**

La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio o altro segno distintivo dell'altra Parte (includere abbreviazioni), salvo che con il preventivo consenso scritto della Parte titolare.

#### **Art. 9 - Assicurazioni e sicurezza**

Gli obblighi relativi agli aspetti assicurativi e alla gestione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e prevenzione saranno normati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 3.

#### **Art. 10– Responsabilità delle Parti**

Ciascuna Parte si obbliga a sollevare e tenere indenni le altre Parti da ogni danno, azione o pretesa di terzi che dovesse derivare dall'esecuzione del presente contratto a causa dell'attività del proprio personale o comunque da eventi ad esso imputabili.

In caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione di una Parte, non imputabile alla stessa, questa è tenuta a darne prontamente comunicazione

scritta alle altre Parti.

#### **Art. 11 – Recesso**

Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente contratto previo preavviso formale da comunicarsi mediante posta elettronica certificata con anticipo di almeno 30 giorni.

#### **Art. 12 – Forza maggiore**

Nessuna delle Parti sarà responsabile del proprio inadempimento in relazione alle obbligazioni contrattuali qualora l'inadempimento sia stato provocato da un evento o da circostanze al di fuori del proprio effettivo controllo. In ogni caso, al verificarsi di un evento o circostanza di tal genere la Parte inadempiente deve immediatamente darne comunicazione alle altre.

#### **Art. 13 – Controversie**

In caso di controversia relativa alla interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione le Parti si adopereranno per addivenire ad una amichevole risoluzione della stessa.

#### **Art. 14 – Trattamento dei dati personali**

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR") e dalla disciplina in materia, ed in particolare del Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone

fisiche che compaiono nel presente accordo in rappresentanza delle parti (qualifica, fonte della rappresentanza, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione del presente accordo e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende. L'Università degli Studi di Udine rende disponibile l'informativa per tale categoria di interessati, unitamente ai suoi eventuali aggiornamenti, nella sezione "privacy" del sito web [www.uniud.it](http://www.uniud.it).

La MdF rende disponibile l'informativa al seguente link:

<https://www.istladin.net/it/privacy>

#### **Art. 15 – Comunicazioni**

Le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate tramite Posta Elettronica Certificata ai seguenti recapiti:

per il Dipartimento:

P.E.C. [dium@postacert.uniud.it](mailto:dium@postacert.uniud.it)

per la MdF:

P.E.C. [info@pec.istladin.net](mailto:info@pec.istladin.net)

Le Parti si impegnano a segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione degli indirizzi indicati.

#### **Art. 16 – Spese di bollo e registrazione**

L'imposta di registro è dovuta solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 s.m.i.. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Il presente Contratto, firmato digitalmente, è redatto in bollo a carico dell'Università di Udine. L'imposta di bollo, per l'unico esemplare, è assolta in modo virtuale per l'intera quota dall'Università – autorizzazione Agenzia

delle Entrate \_\_\_\_\_

Letto, accettato e sottoscritto.

Documento informatico, sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. (C.A.D.).

Per l'Istituto Culturale Ladino "majon di fascegn"

La Presidente

Tea Dezulian

Per il Dipartimento di Studi umanistici e del Patrimonio culturale

dell'Università di Udine

La Direttrice

Prof.ssa Linda Borean

Parte integrante alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 29.04.2026  
Pèrt de integrazion a la deliberazion del Consei de Aministrazion n. 15 dai 29.04.2026

San Giovanni di Fassa, Sèn Jan ai 29 de oril 2026

La Direttrice / *La Diretora*  
- dott.sa / *d.ra* Sabrina Rasom -  
(*f.to digitalmente*)

la Presidente / *La Presidenta*  
Tea Dezulian  
(*f.to digitalmente*)